

TITOLO II

AUTORIZZAZIONE E CONTROLLO DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI SOCIALI

Articolo 15

(Autorizzazione al funzionamento)

1. Il presente Titolo definisce i requisiti strutturali, organizzativi e funzionali minimi che le strutture e i servizi socio-assistenziali previsti dal presente regolamento, in attuazione dalla legge regionale, devono possedere per essere autorizzati al funzionamento.
2. I requisiti minimi per l'autorizzazione al funzionamento sono volti a garantire ai soggetti destinatari delle prestazioni previste dal sistema integrato di interventi e servizi sociali in Molise, la qualità delle prestazioni erogate dalle strutture e dai servizi socio-assistenziali in un'ottica di miglioramento costante della qualità della vita e di riconoscimento dei diritti di cittadinanza e non discriminazione.
3. Le strutture e i servizi oggetto del presente regolamento, nell'ambito del complessivo sistema integrato di interventi e servizi sociali, sono articolati in modo da ridurre i fenomeni di marginalità ed esclusione sociale, limitare il ricorso all'istituzionalizzazione e favorire l'integrazione e l'inclusione sociale.
4. In attuazione della legge regionale l'autorizzazione al funzionamento è rilasciata:
 - a) per le strutture dal Comune sul cui territorio è ubicata la struttura;
 - b) per i servizi dal Comune sul cui territorio il soggetto gestore ha sede operativa.
5. Laddove la gestione associata delle funzioni socio-assistenziali comprenda esplicitamente anche l'esercizio della funzione autorizzatoria, l'Ambito Sociale provvede al rilascio del provvedimento di autorizzazione in quanto soggetto titolare della procedura.

Articolo 16

(Strutture e servizi soggetti all'obbligo di autorizzazione)

1. Le disposizioni di cui al presente Titolo si applicano alle strutture e ai servizi socio-assistenziali a gestione pubblica e a gestione privata, indipendentemente dalla denominazione dichiarata, ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale. L'elenco delle strutture e dei servizi è riportato al Titolo III del presente regolamento.
2. Le strutture interessate riguardano:
 - a) minori, per interventi socio-assistenziali ed educativi integrativi o sostitutivi della famiglia;
 - b) disabili e soggetti affetti da malattie croniche invalidanti e/o progressive e terminali, per interventi socio-assistenziali finalizzati al mantenimento e al recupero dei livelli di autonomia della persona e al sostegno della famiglia;
 - c) anziani, per interventi socio-assistenziali finalizzati al mantenimento ed al recupero delle residue capacità di autonomia della persona e al sostegno della famiglia;
 - d) persone con problematiche psicosociali che necessitano di assistenza continua e risultano prive del necessario supporto familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente contrastante con il progetto individuale;
 - e) adulti con problematiche sociali per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o permanentemente impossibile o contrastante con il progetto individuale;
 - f) adulti e nuclei familiari che si trovino in specifiche situazioni di difficoltà economica, connesse a forme di povertà estrema, anche temporanee, a difficoltà abitative, ovvero a provvedimenti restrittivi della libertà personale mediante regimi detentivi.
3. Le strutture di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 2 che prevedano di erogare anche prestazioni

sociosanitarie sono autorizzate in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 8-ter del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, nonché secondo la normativa e gli indirizzi regionali in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie.

Articolo 17

(Requisiti comuni alle strutture)

1. Fermo restando il possesso dei requisiti prescritti dalle norme di carattere generale e, in particolare, dalle disposizioni in materia di urbanistica, di edilizia, di prevenzione incendi, di igiene e sicurezza, di contratti di lavoro, tutte le strutture individuate nel presente regolamento devono possedere i seguenti requisiti minimi:

a) strutturali:

- 1) ubicazione in luoghi abitati facilmente raggiungibili con l'uso di mezzi pubblici e, comunque, tale da permettere la partecipazione degli utenti alla vita sociale del territorio e facilitare le visite agli ospiti delle strutture, ovvero anche in zone rurali peri-urbane limitatamente a strutture semiresidenziali e residenziali che integrano il percorso socio-assistenziale e l'accoglienza alberghiera, con terapie occupazionali e riabilitative connesse all'uso delle risorse rurali e agricole, nonché con percorsi di inserimento socio lavorativo tali da richiedere la disponibilità di adeguate superfici ad uso non residenziale per la realizzazione di percorsi dedicati ovvero di laboratori e di attività produttive a scopo didattico-educativo. In tal caso il complesso delle prestazioni erogate dalla struttura deve considerare quale componente integrante il servizio di trasporto sociale per gli ospiti e per i loro familiari, tale da assicurare la piena accessibilità della struttura.
- 2) dotazione di spazi destinati ad attività collettive e di socializzazione distinti dagli spazi destinati alle camere da letto, organizzati in modo da garantire l'autonomia individuale, la fruibilità e la privacy;

b) organizzativi:

- 1) presenza di figure professionali sociali e sanitarie qualificate, in relazione alle caratteristiche ed ai bisogni dell'utenza ospitata, ed in possesso di idoneo titolo legalmente riconosciuto. Nelle more dell'emanazione di apposito atto normativo di individuazione dei profili professionali sociali e sociosanitari al personale attualmente in servizio e privo del possesso delle qualifiche richieste è fatto obbligo di partecipare a percorsi formativi e di riqualificazione professionale;
- 2) presenza di un coordinatore responsabile della struttura;
- 3) adozione del registro degli ospiti;
- 4) organizzazione delle attività nel rispetto dei normali ritmi di vita degli ospiti;
- 5) adozione, da parte del soggetto gestore, di una Carta dei servizi;

c) procedurali:

- 1) predisposizione per gli utenti di un piano individualizzato di assistenza e, per i minori, di un progetto educativo individuale. Il piano individualizzato ed il progetto educativo individuale devono indicare in particolare: gli obiettivi da raggiungere, i contenuti e le modalità dell'intervento, il piano delle verifiche con cadenza almeno annuale.

Articolo 18

(Requisiti comuni ai servizi)

1. Fermo restando l'applicazione dei contratti di lavoro e dei relativi accordi integrativi il soggetto erogatore dei servizi e degli interventi di cui al presente regolamento deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni organizzative:

- a) presenza di figure professionali sociali e sociosanitarie qualificate, in relazione alla tipologia di servizio erogato ed in possesso di titoli e/o esperienza professionale idonei, come di seguito indicato per ogni tipologia di struttura o servizio;